

ART. 9

(Strutture associative ed organi sociali)

1. L'Associazione Italiana per la Solidarietà è un'organizzazione di volontariato che si articola in: a) sede centrale; b) sezioni territoriali; c) sezioni locali; d) sezioni tematiche che possono anche essere quelle digitali che sviluppano forme di volontariato digitale. Ogni struttura è dotata di autonomia fiscale, patrimoniali ed amministrativa e risponde direttamente, personalmente ed esclusivamente delle obbligazioni direttamente assunte. Ogni sezione territoriale, locale e tematica aderisca all'A.I.p.S. O.d.V. in qualità di socio ed il venimento di tale rapporto comporta l'immediato divieto di uso del nome e dei segni distintivi dell'Associazione.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) per la sede centrale:
 - 1. dall'Assemblea dei Soci Centrale;
 - 2. dal Consiglio Direttivo Centrale;
 - 3. dal Presidente,
 - 4. Organo di controllo centrale (eventuale);
 - 5. Organo di revisione centrale (eventuale);
- b) Per le sezioni territoriali, locali e tematiche:
 - 1. dall'Assemblea dei Soci Sezionale;
 - 2. dal Consiglio Direttivo Sezionale;
 - 3. dal Presidente Sezionale;
 - 4. Organo di controllo sezionale (eventuale);
 - 5. Organo di revisione sezionale (eventuale).

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in base ad apposita deliberazione o regolamento o in mancanza secondo quanto disposto dal CTS e dalla normativa correlata.

ART. 10

(L'Assemblea centrale e sezionale)

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistiti per le funzioni di rito dal Segretario dell'Associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 3. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la loro qualità.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. Per le Assemblee dei Soci delle sezioni territoriali, locali e tematiche si opera in maniera analoga.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea centrale e sezionale)

1. L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Le Assemblee delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe e quelle dell'assemblea dei soci centrale.

ART. 12

(Assemblea ordinaria centrale e sezionale)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. Per le assemblee ordinarie sezionali si opera in maniera analoga all'assemblea centrale.

ART. 13

(Assemblea straordinaria centrale e sezionale)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. Le Assemblee delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe e quelle dell'assemblea straordinaria centrale.

ART. 13

(Consiglio Direttivo Centrale e Sezionale)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. Pertanto, entro tali limiti, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a tre, nel seguente modo:
a) dal presidente dell'associazione; dal vice presidente dell'associazione; c) dal segretario dell'associazione;
d) dagli altri eventuali consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Essi sono tutti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili.

4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. I Consigli Direttivi delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe e quelle del Consiglio direttivo centrale.

ART. 14 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli detiene, pertanto, la firma sociale.

Il presidente è eletto dall'Assemblea scegliendo tra i soci.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e degli altri componenti l'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e nei casi di impedimento.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vice presidente, sono coadiuvati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e di rito dal Segretario dell'Associazione.

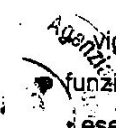
I Presidenti delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe e quelle del Presidente dell'Associazione centrale.

ART. 15 **(Organo di controllo centrale e sezionale)**

L'Organo di controllo centrale o sezionale, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti centrale e sezionale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche centrali e sezionali)

Le risorse economiche dell'Associazione centrale e delle sezioni territoriali, locali e tematiche sono costituite da:

- quote associative ed altri contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione centrale e delle sezioni territoriali, locali e tematiche sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e dalle sezioni e sono ad essi intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e delle sezioni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e delle sezioni e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione e tutte le sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione centrale e delle sezioni o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Centrale e Sezionale a seconda della competenza strutturale e funzionale, in collaborazione con il Segretario centrale o sezionale e viene approvato dall'assemblea ordinaria di competenza e pertinenza entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In caso di comprovato impedimento o necessità il termine ultimo può essere differito al 30 giugno successivo alla chiusura dell'anno di riferimento.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, quando la norma ne faccia obbligo di redazione e approvazione dalla sede centrale o dalle sezioni territoriali, locali e tematiche.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione – o le sezioni - e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo funzionalmente e strutturalmente competente che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione centrale o della sezione di competenza e pertinenza.

ART. 23
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione o con le sezioni, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'Associazione centrale o le sezioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione centrale o le sezioni ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione e le sezioni devono tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione o le sezioni si avvalgono, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea strutturalmente e funzionalmente competente e pertinente deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Tale disposizione si applica sia alla sede centrale che alle sezioni.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Tale disposizione si applica sia alla sede centrale che alle sezioni.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

MARIO FILIPPO CERTA



IL PRESIDENTE

VINCI GIOVANNA LEONARDA



ALLEGATO A

ALLO STATUTO SOCIALE A.I.P.S. .O.D.V.

ELENCO DELLE SEZIONI TERRITORIALI. LOALI E TEMATICHE IN ATTO FUNZIONANETI ED ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' ODV LE QUALI CON LA LORO ADESIONE RECEPISCONO AUTOMENTICAMENTE LE NORMA CONTENUTE NELLO STATUTO AIPS ODV DEL QUALE IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE E SOSTENZIALE INTENDENDOLO IN ESSE INTREGRALMENTE RICOPIATO E TRASCritto PER COSTITUIRNE SUA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE IN QUANTO SUA DISPOSIZIONE FINALE

Sono riconosciute quali sezioni dell'Associazione Italiana per la Solidarietà ODV, e conservate come tali, le seguenti organizzazioni di volontariato che assumono per effetto dell'approvazione del presente statuto le denominazioni ivi indicate:

- 1) Associazione Itallana per la Solidarietà sezione di Marsala, C.F. 91024470816, Contrada Sant'Anna n.156, 91025 Marsala TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Itallana per la Solidarietà Sezione di Marsala ODV non appena verrà iscritta al RUNS; presidente e legale rappresentante;
- 2) Assoclazione Italiana per la Solidarietà sezione di Mazara, C.F. 91025550814, Via Monsignor La Cava n. 7, 91026 Mazara del Vallo TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Italiana per la Solidarietà Sezione di Mazara del Vallo ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 3) Assoclazione Italiana per la Solidarietà sezione di Gibellina, C.F. 9001830816, Via Degli Ellmi n.11, 91024 Gibellina TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Assoclazione Italiana per la Solidarietà Sezione di Gibellina ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 4) Associazione Italiana per la Solidarietà Sezione di Campobello di Mazara, C.F. 90015650816, Via Garibaldi n. 99, 91021 Campobello di Mazara TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Assoclazione Itallana per la Solidarietà Sezione di Campobello di Mazara ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 5) Assoclazione Itallana per la Solidarietà Sezione di Petrosino che ha modificato la denominazione in Assoclazione Italiana per la Solidarietà Sezione Trasmazzaro ODV, C.F. 91025610816, Via Emanuele Sansone n. 10, 91026 Mazara del Vallo Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS e dotata di statuto autonomo conforme al CTS;
- 6) Associazione Il Cuore Isolano che modifica la propria denominazione in Assoclazione Il Cuore Isolano ODV, C.F. 91028390812, con sede in Contrada Strasatti n. 680, 91025 Marsala Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;
- 7) Associazione la Tartaruga cha assume la denominazione di Associazione La Tartaruga ODV C.F. 91033210815, con sede in Via Makara n. 8, 91026 Mazara del Vallo Sicilia, Organizzazione di volontariato Migrata al RUNTS;
- 8) Associazione Mazara Libera che assume la denominazione di Associazione Mazara Libera ODV, C.F. 91036470812, con sede in Via Nicolò Copernico n. 7, 91026 Mazara del Vallo TP Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;

- 9) Associazione Protezione Civile Mazara del Vallo che assume la denominazione Associazione Protezione Civile Mazara ODV, C.F. 91028230810, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;
- 10) Associazione Italiana per la Solidarietà Sezione ICartaparty ODV, C.F. 91041680819, con sede Via Perlarsi Chianu, 7, 91020 Petrosino, TP Sicilia, iscritta direttamente al RUNTS tramite il portale online del RUNTS;
- 11) Associazione Volontari Protezione Costiera Ambientale C.F.

Le sezioni tematiche e territoriali, ove dotate di atto costitutivo e statuto autonomi a decorrere dall'approvazione del presente statuto si atterrano alla disposizione ivi riportate conforme al D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Intendendo pertanto i rispettivi documenti statutari aggiornati al CTS anzi citato in quanto le presenti disposizioni si intendono recepite automaticamente dagli statuti medesimi.

Le sezioni tematiche, svolgono quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi e statuto per come modificati ed integrati dal presente statuto sociale, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente e determinante delle attività di volontariato degli associati sono quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. per come disposto ai comma 9 e 10 dall'art. 3 del presente statuto sociale.

Le disposizioni degli atti costitutivi e statuti della sezioni territoriali, locali e tematiche in contrasto con una o più di quelle contenute nel presente statuto si intendono integralmente abrogate e sostituite da quelle contenute nel presente statuto in ossequio al criterio cronologico di successione delle disposizioni e delle norme.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

MARIO FILIPPO CERTA



IL PRESIDENTE

VINCI GIOVANNA LEONARDA



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

(Pompeo Saffone)

